ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 Legge 241/90

TRA

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede legale in Napoli via Milano 2, Codice Fiscale 95219190634 in persona del Direttore Generale dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D (Museo) Pec: mu-cap@pec.cultura.gov.it

E

L'Archivio di Stato di Napoli, con sede legale in Napoli, Piazzetta Grande Archivio 5, Codice Fiscale 80048420634 in persona del Direttore Prof.ssa Candida Carrino, nata a Succivo (Caserta) il 24/03/1961, CF: CRRCDD61C64I993T (Archivio) Pec: as-na@pec.cultura.gov.it

PREMESSO CHE

- **il Museo e Real Bosco di Capodimonte** è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato come Direzione Generale istituito ai sensi e per gli effetti del DPCM n. 171/2014 (art. 30, comma 3, lettera a), avente tra le finalità istituzionali quella di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico di cui è detentore, favorendone la fruizione da parte del pubblico, anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., all'art. 6 definisce la funzione di valorizzazione dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali ed ambientale e ad incrementarne la fruizione;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42 e s.m.i., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- ai successivi artt. 118 e 119 viene promossa la cooperazione tra Istituti funzionale alla realizzazione di progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonchè ad iniziative di ricerca, studo ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
- **l'Archivio di Stato di Napoli** è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia tecnico-scientifica, ai sensi dell'art.37 del DPCM 29 agosto 2014/171, che ha tra i suoi compiti istituzionali la tutela, la valorizzazione e la divulgazione dei beni archivistici in sua consegna e ha la facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e di ricerca;
- e' intento delle parti collaborare reciprocamente per la realizzazione di un progetto di studio degli inventari conservati presso l'Archivio di Stato che afferiscono alla Reggia di Capodimonte e in senso più ampio, anche alle altre regge borboniche, se di interesse per le collezioni di Capodimonte.

Tanto premesso con il presente accordo le parti intendono disciplinare i rispettivi compiti ed impegni per la realizzazione del progetto in premessa indicato, come di seguito

Articolo 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 Obiettivi

Il presente accordo disciplina il rapporto di cooperazione tra le parti per la realizzazione di un progetto finalizzato allo studio degli inventari e dei documenti conservati nei rispettivi archivi ed alla digitalizzazione degli stessi, per consentire una lettura scientifica della storia dei luoghi propedeutica alla creazione di un nuovo percorso di visita delle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Articolo 3 Attività

Le parti si impegnano, ciascuna secondo le proprie competenze a:

- digitalizzare il proprio archivio storico ed a condividere il risultato dei dati ottenuto;
- mettere a disposizione dell'altra i materiali digitalizzati già in possesso, ove esistenti;
- creare un gruppo di lavoro per l'analisi delle informazioni acquisite, attraverso la loro trascrizione e l'incrocio dei dati acquisiti.

In particolare le attività di studio, digitalizzazione e ricerca riguarderanno gli inventari allegati al presente atto.

Articolo 4 Responsabili

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

a) per il Museo e Real Bosco di Capodimonte: la Dott.ssa Alessandra Rullo ed il Dott. Carmine Romano
b) per l'Archivio di Stato: il Direttore Prof.ssa Candida Carrino

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire un responsabile con un altro, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento degli interventi oggetto dell'accordo, uno o più responsabili si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 5 Oneri economici

Ciascuna delle parti realizzerà le attività oggetto del presente accordo con fondi e personale proprio. Le parti coopereranno per reperire fondi per la realizzazione di attività in comune, e nello specifico per la creazione del gruppo studio.

Articolo 6 Copertura assicurativa

Le parti garantiscono, ciascuno per le attività di propria competenza, la copertura assicurativa dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività.

Articolo 7 Durata

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato unicamente per iscritto con atto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 8 Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 9 Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola

discrezione. Nulla in questo accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
Tutti i risultati parziali o finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di tutte le parti

Art. 10 Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e imposteranno la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali generate della collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.
Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.
Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata congiuntamente.

Articolo 11 Trattamento dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Le Parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12 Modifiche/integrazioni

Le Parti si riservano di modificare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni concordate in forma scritta.
Laddove necessario, il finanziamento di eventuali integrazioni operative sarà concordato tra le Parti e non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente e formalmente approvate.

Articolo 13 Risoluzione della convenzione

Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il presente accordo per gravi inadempimenti, irregolarità o ritardi gravi nell'esecuzione delle attività dallo stesse stabilite.

Articolo 14 Controversie

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Napoli.

Articolo 15 Spese di registrazione

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo oggetto prestazioni carattere patrimoniale sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 16 Norme Finali

Il presente accordo consta di n. 16 articoli e n. 3 allegati
Il presente accordo è impegnativo per le parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamene regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.
Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stipulato con firma digitale. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.
Allegati:

1) Lista degli inventari di Capodimonte che si trovano presso l'Archivio,
2) Lista degli inventari di Palazzo Reale
3) Lista degli inventari dei vari siti reali presenti in Archivio

Napoli, 16/11/2022

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli
Prof.ssa Candida Carrino

Il Direttore Generale del Museo
e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

CANDIDA CARRINO

CN = CARRINO CANDIDA
O = Ministero della cultura
SerialNumber =
TINIT-CRRCDD61C64I993T
e-mail =
candida.carrino@cultura.gov.it
C = IT